RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 13

Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione

Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori gia' titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla meta' della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovra' essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2002. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1 dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

Versione in vigore dal 31 marzo 2003, non più in vigore dal 31 maggio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riforma-della-normativa-in-tema-di-applicazione-del-prelievo/art-13-altre-disposizioni-per-i-primi-due-periodi-di-applicazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it